



**SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, TECNICO ED INFORMATICO PER GLI UFFICI, LE SEDI OPERATIVE, I CENTRI VISITATORI, I MEZZI TERRESTRI E NAVALI NONCHÉ PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'AREA MARINA PROTETTA. ANNUALITA' 2023**

**CUP: F69B22000090001**

**CIG: 9561185B74**

## **DISCIPLINARE DI GARA**



## **ARTICOLO 1** **PREMESSA**

Con Determina a contrarre, Reg. Generale n. 839 del 27/12/2022, Num. di Settore 144 del 23/12/2022, è stato disposto di avviare la procedura di gara sopra soglia comunitaria per l'affidamento del “*Servizi di supporto amministrativo, tecnico ed informatico per gli uffici, le sedi operative, i centri visitatori, i mezzi terrestri e navali nonché per la manutenzione e gestione degli impianti e dei beni mobili ed immobili dell’Area Marina Protetta - Annualità 2023*”.

L'affidamento del servizio in argomento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli art. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente disciplinare, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Favignana – ufficio Area Marina Protetta “Isole Egadi”.

**Luogo di svolgimento del servizio:** Comune di Favignana – Isole: Favignana, Levanzo e Marettimo, Uffici dell'AMP “Isole Egadi”;

**Amministrazione aggiudicatrice:** Area Marina Protetta “Isole Egadi”;

**Responsabile Unico del Procedimento:** Dott. Salvatore Livreri Console;

**Quadro normativo di riferimento:**

- Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ii.;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti in vigore nel periodo transitorio);
- Legge 14 giugno 2019 n. 55 conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

**Documenti di gara:**

- Elab. 1 - Analisi prezzi
- Elab. 2 - Computo metrico estimativo
- Elab. 3 - Calcolo incidenza della manodopera
- Elab.4 - Quadro economico
- Elab. 5 - Capitolato Speciale d'Appalto
- Elab. 6 - Disciplinare di gara
- Modulistica per la partecipazione alla procedura:
  - DGUE
  - Dichiarazioni integrative al DGUE (Mod. A2)
  - Dichiarazione integrativa ulteriori soggetti associati (Mod. A3)
  - Patto di integrità (Mod. A4)
  - Dichiarazione accettazione clausola sociale (Mod. A5)
  - Avvalimento supporto operativo (Mod. A6)

La documentazione di gara è disponibile sul portale MEPA.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso il portale MEPA, nei termini consentiti. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti prevenuti successivamente al termine indicato nell'RdO.



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata dal mandatario si intende validamente resa da tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **ARTICOLO 2**

### **OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di supporto amministrativo, tecnico ed informatico per gli uffici, le sedi operative, i centri visitatori, i mezzi terrestri e navali, nonché la manutenzione e gestione degli impianti e dei beni mobili ed immobili dell'Area Marina Protetta, tutto come meglio specificato in Capitolato Speciale di Appalto (CSA).

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della omogeneità del servizio erogato.

Tutte le attività oggetto dell'appalto dovranno essere svolte come da specifiche contenute nel CSA e nei tempi di esecuzione ivi indicati.

L'importo dell'appalto per l'esecuzione del servizio (comprensivo dell'importo per oneri della sicurezza) posto a base di gara, è pari ad **Euro 271.006,01**, oltre IVA, di cui:

- a) Importo a base di gara soggetto a ribasso Euro 263.112,63
- b) Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 7.893,38

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice dei contratti, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati dall'Amministrazione per Euro 215.100,38, pari al 79,37 %.

I codici CPV, per il servizio di che trattasi, sono i seguenti:

**Prestazione principale: CPV 90715200-4** "Altri servizi di indagine sull'inquinamento";

**Prestazione secondaria: CPV 50246200-3** "Servizi di manutenzione di boe";

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

## **ARTICOLO 3**

### **DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

Il contratto d'appalto ha durata di **mesi 12 (annuale)** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero a far data dalla trasmissione del verbale di consegna del servizio, salvo diverso termine stabilito in sede di contratto.

Attesa la specializzazione del servizio da affidare e la richiesta dell'alta professionalità del personale, si potrà concedere proroga di un anno, agli stessi patti e condizioni stabiliti dal presente Capitolo Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.

## **ARTICOLO 4**

### **CLAUSOLE REVISIONE DEI PREZZI**

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 29 del D.L. n. 4/2022 convertito, con modificazioni, con la legge n. 25/2022 e ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, solo nel caso di proroga per successiva annualità saranno applicate le clausole di revisione dei prezzi, secondo la normativa vigente sull'esecuzione di servizi.



Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente paragrafo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

## **ARTICOLO 5**

### **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

## **ARTICOLO 6**

### **REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

**Costituisce causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

**Sono comunque esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.



## ARTICOLO 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 “*ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti*”.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

**Iscrizione** nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per servizi attinenti a quelli oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

*Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, nella Parte IV: Criteri di selezione – Sezione A: Idoneità*

Per la comprova del dichiarato requisito sono acquisiti d'ufficio dalla Stazione appaltante i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

I concorrenti, ai sensi dell'art. 83, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, dovranno **aver realizzato un fatturato globale, quale somma dei migliori tre anni del quinquennio antecedente la data di invio del bando**, pertanto **almeno pari a € 271.006,01** per la gestione dei servizi analoghi a quelli oggetto di gara.

Tale requisito è chiesto a garanzia della qualità dell'offerta e della serietà dell'offerente in quanto trattandosi di un servizio che potrebbe essere svolto su più annualità, è necessario che venga svolto con continuità, senza rischi di interruzioni dovute a problemi finanziari dell'appaltatore.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano **iniziato l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA – PROFESSIONALE

a) I concorrenti, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.lgs. 50/2016 dovranno: **aver svolto con buon esito nel quinquennio antecedente**, la data di pubblicazione del bando, uno o più servizi analoghi a quello oggetto di gara, ossia “*Servizi di supporto amministrativo, tecnico ed informatico*”, **per un importo complessivo non inferiore alla metà del valore stimato** (al netto dell'IVA) del servizio oggetto dell'affidamento pari ad € 271.006,01, ossia **non inferiore ad € 135.503,00**.

**L'importo complessivo richiesto dovrà risultare da un elenco riportante nel dettaglio: la descrizione del servizio svolto, l'importo, il CIG, data inizio e fine, il committente (pubblico o privato).**



Si precisa che:

- la prestazione oggetto della presente gara è attinente al “*Servizi di supporto amministrativo, tecnico ed informatico*”;
- l’operatore economico, in sede di partecipazione, per ogni anno di interesse del quinquennio antecedente la data di invio del bando, per ciascun servizio svolto, dovrà fornire la descrizione, il CIG, l’importo, data inizio e fine, il destinatario (pubblico e privato) nonché il nominativo del RUP;
- i servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente la data di invio del bando, ovvero la parte di essi effettivamente eseguita nello stesso periodo (per il caso di servizi iniziati in epoca precedente), nonché la sola parte effettivamente eseguita nello stesso periodo (per il caso di servizi ancora in corso di esecuzione). Nel caso in cui i servizi siano stati resi con la compartecipazione di altri soggetti temporaneamente raggruppati, dovrà essere indicata la quota percentuale realizzata dal partecipante;
- per buon esito si intende, ad esempio, che non sono avvenute a carico del concorrente esecutore, contestazioni, addebiti di penali significative, eccezioni di inadempimento o altro simile;

*Il concorrente deve dichiarare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV: Criteri di selezione – Sezione C: Capacità tecniche e professionali.*

b) Titoli di studio ed esperienze richieste almeno:

**N° 2 Referente Dottore in Scienze Biologiche/Scienze Naturali/Scienze Ambientali:**

Titoli di studio: Laurea in Scienze biologiche o equipollenti

Esperienza certificabile almeno biennale nelle attività oggetto del servizio;

**N° 1 Referente Dottore in Archeologia/Beni Culturali:**

Titoli di studio: Laurea in scienze Archeologiche o equipollenti;

Esperienza certificabile almeno biennale nelle attività oggetto del servizio;

**N° 1 Referente Gestore mezzi e manutenzioni:**

Titoli di studio: Diploma di scuola secondaria; Patente nautica per conduzione Battelli e/o Motonavi; Brevetto subacqueo di 2° livello o equipollenti;

Esperienza certificabile almeno biennale nelle attività oggetto del servizio.

**N° 2 Referente Tecnico Amministrativo:**

Titoli di studio: Laurea in Scienze Naturali /Scienze Biologiche o equipollenti, in alternativa Diploma di Scuola superiore;

Esperienza certificabile almeno biennale nelle attività oggetto del servizio;

**N° 1 Supporto estivo Sedi: Marettimo, Levanzo**

Titoli di studio: Laurea in Scienze Naturali /Scienze Biologiche o equipollenti, in alternativa Diploma di Scuola superiore;

Esperienza certificabile almeno annuale nelle attività oggetto del servizio;

**La comprova dei requisiti di cui alla precedente lettera b) è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 5, e all’allegato XVII, parte II, lett. f) del Codice, mediante curricula professionali e copia dei contratti di lavoro.**

*Il concorrente deve dichiarare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV: Criteri di selezione – Sezione C: Capacità tecniche e professionali.*

### **7.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.





Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **7.4 INDICAZIONE PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **ARTICOLO 8** **AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.



Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

### **ARTICOLO 9** **SUBAPPALTO**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale o prevalente esecuzione del contratto per evitare la parcellizzazione dell'appalto con finalità di carattere organizzativo per garantire una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni nonché evitare situazioni di scarso coordinamento e mancata attuazione di misure di tutela del lavoro.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### **ARTICOLO 10** **GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € **5.420,12** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento



vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 (**art. 29, comma 1, della legge n. 122/2022 di conversione del decreto-legge n. 73 del 2022**).

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice e che sia conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile
  - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per un ulteriore periodo nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante
- copia scansionata dell'originale analogico secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.



In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fidejussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, o in base alla migrazione dallo standard BS OHSAS 18001 alla norma ISO 45001. Caricando a sistema copia per immagine su supporto informatico delle predette certificazioni possedute, firmata digitalmente.

## **ARTICOLO 11** **SOPRALLUOGO**

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista obbligatoriamente alcuna visita dei luoghi.

## **ARTICOLO 12** **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **20,00** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC numero 830 del 21 dicembre 2021, recante "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022, pubblicata sul sito dell'ANAC*" e allegano sul Portale copia della ricevuta con sottoscrizione digitale.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **ARTICOLO 13** **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

**Tutte le procedure di presentazione delle offerte e di sottoscrizione dei documenti di gara avvengono attraverso la Piattaforma MEPA in modalità RdO Evoluta.**

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, le dichiarazioni integrative, la documentazione a corredo, ecc., devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o dal suo procuratore con firma digitale e accompagnate da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Si procede, invece, **all'esclusione** del concorrente in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta offerta economica.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un



apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **ARTICOLO 14** **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione** e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni**;
- **la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di **data certa** anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta** (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di **data certa**, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

**Ai fini della sanatoria** la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché restituisca, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, **fissando un termine perentorio di gg. 3 lavorativi, a pena di esclusione.**

**In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **ARTICOLO 15** **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La "**Busta - Documentazione Amministrativa**" contiene l'istanza di partecipazione come generata



dalla Piattaforma e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Sono compresi i documenti di seguito elencati:

- 1) Dichiarazione integrativa al DGUE sui soggetti di cui all'art.80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 resa preferibilmente con il (Mod. A2);
- 2) Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (Mod. A3);
- 3) Patto di integrità (Mod. A4);
- 4) Accettazione clausole sociali (Mod. A5);
- 5) Documentazione in caso di avvalimento (Mod. A6);
- 6) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 7) Copia ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8) Copia del documento di identità del Legale Rappresentante;

**La compilazione ed il caricamento della busta amministrativa avvengono interamente sulla Piattaforma MEPA in modalità RdO Evoluta.**

## **ARTICOLO 16**

### **OFFERTA TECNICA DI SISTEMA**

La “**Scheda - Offerta Tecnica**” è compilata dall'O.E. secondo la procedura della Piattaforma MEPA; nella scheda sono indicati, ed attraverso i criteri selezionati dalla S.A.:

- Nome caratteristica: professionalità
- Regola ammissione: Lista Scelta =>10, 9- 5, 4 -2, <2 anni di esperienza
- Regola di valutazione: Punti 10; 3; 1;0;

L'O.E. seleziona per ogni professionalità posseduta al momento della pubblicazione della Gara sulla Piattaforma MEPA il valore della regola di ammissione; la scelta del valore della regola di ammissione vale come autocertificazione del possesso della caratteristica.

Le caratteristiche di sistema sono:

- T1 e T3: Biologo 1 e 2
- T2: Archeologo
- T4: Referente mezzi
- T5, T7: Referente Amministrativo 1, 2
- T6: Referente Amministrativo 1- Supporto
- T8: Reperibilità quotidiana

Le caratteristiche da T1 a T7 devono essere possedute da ogni **singola professionalità la cui contrattualizzazione è in corso o è cessata non più di mesi 6 antecedenti la data di pubblicazione** della Gara su MEPA.

La caratteristica T8 indicare il numero di operatori dei quali **si dichiara la reperibilità h24 per l'intero arco temporale del contratto, con residenzialità nell'arcipelago**, al fine di assicurare la continuità dei servizi presso gli uffici e per la cura della flotta mezzi nautici e parco mezzi terrestri.

**Il numero minimo è 2 operatori.**

**In sede di verifica il mancato possesso dei requisiti dichiarati sarà causa di esclusione;**

**La compilazione ed il caricamento della scheda tecnica avvengono interamente sulla Piattaforma MEPA in modalità RdO Evoluta.**



## **ARTICOLO 17**

### **OFFERTA ECONOMICA DI SISTEMA**

La “Scheda - Offerta economica” è presentata secondo il modello predisposto dalla Piattaforma MEPA; l’ammissione e la valutazione sono effettuate dalla piattaforma secondo l’algoritmo della formula concava alla miglior offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

**La compilazione ed il caricamento della busta economica avvengono interamente sulla Piattaforma MEPA in modalità RdO Evoluta.**

## **ARTICOLO 18**

### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 65 punti complessivi. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

## **ARTICOLO 19**

### **METODI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

I punteggi relativi alla offerta economica ed alla offerta tecnica sono assegnati **con procedura interamente automatica sulla Piattaforma MEPA in modalità RdO Evoluta.**

## **ARTICOLO 20**

### **SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

Le operazioni di gara avverranno tramite la Piattaforma MEPA, con le procedure previste per la modalità RdO Evoluta.

Le indicazioni sulle date di seduta pubblica nonché sugli avanzamenti delle procedure sono fornite agli operatori economici attraverso le comunicazioni automatiche di Sistema od eventuali comunicazioni della Stazione Appaltante.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente del Seggio di gara prima del termine della seduta e riportati nel relativo verbale. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente del Seggio di gara nelle varie sedute di aggiornamento e riportati nei relativi verbali, senza ulteriore avviso ai concorrenti. Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica.

Il Seggio di gara si insedia nella prima seduta pubblica e la seduta è valida se sono presenti tutti i suoi componenti.

Il Seggio di gara procede, quindi, alla verifica delle offerte presentate procedendo attraverso le fasi





di Busta Amministrativa, Offerta Tecnica di Sistema, Offerta Economica di sistema, salvo variazioni procedurali determinate dalla Piattaforma MEPA.

Nel caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5 (cinque), il Seggio di gara procederà alla determinazione della soglia di anomalia con il metodo di calcolo di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter del Codice.

Il Seggio di gara, previa apertura del Presidente della "BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A)", con le stesse modalità utilizzate per l'apertura delle offerte economiche, procederà ad accertare la presenza del PASSOE di tutti i concorrenti nella relativa documentazione amministrativa, procedendo per l'eventuale regolarizzazione ai sensi dell'art. 83 del Codice (soccorso istruttorio).

Il Seggio di gara procederà all'adozione della graduatoria delle offerte ammesse con l'individuazione dei concorrenti 1° e 2° in graduatoria; in presenza di offerte uguali procederà altresì nella stessa seduta pubblica al sorteggio esclusivamente per l'individuazione del concorrente primo e secondo in graduatoria.

Il Seggio di gara procederà all'individuazione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla determinata soglia di anomalia su cui effettuare la valutazione di congruità ai sensi dall'art. 97, commi 4 e seguenti, del Codice.

Il Seggio di gara procederà nella medesima prima seduta pubblica o, ove occorra, nelle successive sedute di prosecuzione fissate dal Presidente, al controllo della documentazione amministrativa in ordine ai requisiti generali e requisiti speciali richiesti dal regolamento di gara del concorrente che ha prodotto la migliore offerta anormalmente bassa e del concorrente risultato secondo in graduatoria, in uno alla verifica delle relative annotazioni ANAC, procedendo per l'eventuale regolarizzazione ai sensi dell'art. 83 del Codice (soccorso istruttorio). In caso di esito positivo, Il Seggio di gara disporrà la trasmissione al RUP della S.A del verbale con l'elenco delle offerte risultate anormalmente basse, al fine della valutazione di congruità.

Laddove a seguito delle suddette annotazioni ANAC ovvero di altre circostanze significative dovessero emergere sospetti su possibili collegamenti sostanziali con altri concorrenti, la verifica sulla sussistenza o meno dei presunti collegamenti si estenderà, esclusivamente per tale profilo, a questi ultimi. Ove si accertino collegamenti sostanziali fra i concorrenti, saranno effettuate le comunicazioni alla S.A. ai fini delle prescritte segnalazioni da parte del RUP agli organi competenti, ferma restando l'invariabilità della determinata soglia di anomalia e la permanenza pertanto in graduatoria delle relative offerte.

Laddove a seguito dell'attività di verifica di cui al precedente lettera e) ed eventualmente lettera f), si sia proceduto all'esclusione solo nei confronti del concorrente che ha prodotto la migliore offerta anormalmente bassa e non anche nei confronti del concorrente secondo in graduatoria, quest'ultimo diviene migliore offerta, con individuazione del nuovo secondo graduato (concorrente che segue nella graduatoria), e nei cui confronti si procederà al controllo della relativa documentazione di cui alla lettera e) ed eventualmente lettera f). Le operazioni, ove occorra, saranno ripetute ad oltranza sino al conseguimento del regolare esito di gara, ossia alla individuazione della migliore offerta anormalmente bassa e del concorrente risultato secondo in graduatoria, a cui far seguire la trasmissione al RUP della S.A del verbale con l'elenco delle offerte risultate anormalmente basse, ai fini della valutazione di congruità.

Il RUP procederà direttamente ex art. 5.3 delle linee guida ANAC n. 3, a valutare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta non risulti congrua, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta congrua. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla valutazione di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP, pertanto, comunicherà l'esito della valutazione di congruità alla Commissione di Gara per i successivi adempimenti di competenza.



Le risultanze delle verifiche del RUP saranno comunicate in successiva seduta pubblica - della cui data di svolgimento sarà data notizia ai concorrenti attraverso piattaforma -almeno un giorno prima - durante la quale il Seggio di gara, sulla scorta delle risultanze suddette, procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

XXI. 2) Nel caso che il numero di offerte ammesse sia inferiore a 5 (cinque), la Commissione di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 3bis, del Codice, non procederà al calcolo di cui al sopracitato art. 97, commi 2, 2-bis, del Codice e, agli esiti dell'attività svolta di controllo e di verifica della documentazione amministrativa (secondo le modalità di cui al superiore paragrafo XXI. 1) dei concorrenti primo e secondo in graduatoria, proporrà l'aggiudicazione all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta salva comunque la facoltà da parte del RUP di valutarne la congruità se la stessa appaia anormalmente bassa.

Il Seggio di gara, a conclusione della procedura, redige un verbale delle operazioni di gara con il quale, altresì, viene formulata la proposta di aggiudicazione, con l'individuazione dei concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto, chiudendo le operazioni di gara, disponendo la trasmissione alla S.A., tramite la piattaforma MEPA tutti gli atti e i documenti della gara ai fini del successivo provvedimento di aggiudicazione dell'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la S.A., ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, ove ricorrano i presupposti richiede al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo "Codice".

Tale verifica ai sensi dell'art. 81 del Codice, avverrà attraverso l'utilizzo del FVOE.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Stazione Appaltante procederà ad individuare un nuovo concorrente collocatosi al primo posto sulla scorta delle risultanze dei verbali della commissione di gara, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, e 89 e dall'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del "Codice".

## **ARTICOLO 21**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Privacy), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.



In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di cui l'Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle quali l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal D.lgs. 196/2003.

**Il Direttore dell'A.M.P. "Isole Egadi"**  
**Responsabile Unico del Procedimento**  
*Dott. S. Livreri Console*

Firma sostituita ai sensi del D.lgs. 39/1993